

TI_GERICHTE 32.2019.179 vom 21. August 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-08-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2019.179

FR: TI_GERICHTE 32.2019.179 du 21 août 2019

IT: TI_GERICHTE 32.2019.179 del 21 agosto 2019

Volltext

Incarto n.32.2019.179

rg/sc

Lugano

27 novembre 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 3 ottobre 2019 di

RI 1

contro

la decisione del 21 agosto 2019 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

considerato in fatto e in diritto

che - per decisione 21 agosto 2019 l'Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentata da RI 1 nell'aprile 2017, presentando l'assicurato un tasso d'invalidità inferiore al 40% e non essendo date le premesse per l'adozione di provvedimenti d'integrazione professionale;

- con ricorso datato 3 ottobre 2019 e consegnato alla Posta il giorno successivo insorge dinanzi al TCA l'assicurato personalmente, contestando il diniego di prestazioni e producendo refertazione medica;

- su richiesta del Tribunale l'Ufficio AI ha trasmesso copia dell'estratto Track & Trace da cui risulta la data esatta di ricezione della decisione impugnata da parte dell'assicurato (cfr. IV-1);

- richiesto a voler formulare le proprie osservazioni in merito alla non tempestività del ricorso, l'insorgente, cui è stata al proposito trasmessa copia del suddetto estratto, è rimasto silente;

- in deroga agli artt. 52 e 58 LPGA, giusta l'art. 69 cpv. 1 lett. a LAI le decisioni degli uffici AI cantonali sono impugnabili direttamente dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del luogo dell'ufficio AI. A norma dell'art. 60 cpv. 1 LPGA il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. Il termine di ricorso non può essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA in relazione con art. 60 cpv. 2 LPGA);
 - il termine di ricorso decorre il giorno che segue la notifica della decisione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il termine scade il primo giorno feriale seguente. I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (art. 60 cpv. 2 LPGA in relazione con art. 38 LPGA; DTF 119 V pag. 8 = Pratique VSI 1993 p. 117 consid. 3a);
 - gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1 LPGA). Secondo costante giurisprudenza affinché un atto possa essere ritenuto notificato non è necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l'atto entri nella sua sfera d'azione (DTF 122 I 139 consid. 1);
 - quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere o nella casella postale del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a 7 giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine (cfr. art. 38 cpv. 2 bis LPGA applicabile per analogia in virtù dell'art. 60 cpv. 2 LPGA; DTF 131 V 305 STF 9C_966/2009 del 19 gennaio 2010), nella misura in cui il destinatario doveva attendersi, secondo il principio della buona fede, un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; STF 2C_795/2017+796/2017 del 3 ottobre 2017 consid. 3.1; DTF 134 V 49);
 - se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, p. 479);
- nella fattispecie in esame, dal tracciamento degli invii sub doc. IV-1 risulta che la decisione impugnata del 21 agosto 2019 è stata inviata per raccomandata il giorno medesimo, che l'assicurato (destinatario dell'invio) è stato avvisato per il ritiro giovedì 22 agosto 2019 e che lunedì 26 agosto 2019 l'invio raccomandato è stato recapitato allo sportello. Il termine di ricorso di 30 giorni ha quindi iniziato a decorrere martedì 27 agosto 2019 ed è venuto a scadenza il giorno di mercoledì 25 settembre 2019. Consegnato all'ufficio postale il 4 ottobre 2019 (cfr. busta d'impostazione agli atti) il ricorso risulta tardivo;
- nulla ha per il resto addotto l'insorgente in merito ad eventuali impedimenti giustificanti una restituzione in intero del termine di ricorso giusta l'art. 41 LPGA applicabile alla procedura di ricorso in virtù del rinvio di cui all'art. 60 cpv. 2 LPGA giusta il quale se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento e compia l'atto omesso;
 - stante quanto sopra, il ricorso dev'essere dichiarato irricevibile in quanto tardivo.

- secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso;
- visto l'esito della vertenza, le spese di procedura di fr. 200 vanno accollate all'insorgente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

- 1.- Il ricorso non è ricevibile in quanto tardivo.
- 2.- Le spese di procedura per fr. 200 sono poste a carico del ricorrente.
- 3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente

giudice Raffaele Guffi

Il segretario

Gianluca Menghetti

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.